

STATUTO

Associazione Pro Loco di Caltabellotta

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 E' Costituita nel Comune di Caltabellotta, una Associazione denominata "Pro Loco di Caltabellotta" con sede in Via Madrice, 3 cap 92010 Caltbellotta

1.2 L'associazione Pro Loco di Caltabellotta è retta dalle norme degli articoli 36, 37, 38 e da quelle del presente statuto ed è soggetta alla vigilanza dell'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del servizio turistico regionale competente per territorio, che ai sensi del decreto n. 37 del 02/09/2011 ne propone l'iscrizione nell'apposito albo;

1.3 L'associazione Pro Loco di Caltabellotta per le finalità previste dalle Leggi vigenti e per un raccordo fattivo sul territorio, aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Associazione di categoria con sede in Roma e si riserva di aderire a qualunque altra associazione di categoria per il raggiungimento degli scopi sociali.

1.4 L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, nell'ambito del comune di Caltabellotta, secondo le esigenze operative ed organizzative, su decisione del consiglio direttivo, senza che ciò comporti modifiche al presente Statuto.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La Pro Loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di Caltabellotta.

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con altri Comuni della Provincia di Agrigento in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 Finalità e oggetto

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste;

3.2 Tra le altre finalità quelle espressamente previste dall'art. 8 della Legge Regione Sicilia n. 10 del 15.9.2005;

3.3 In particolare si propongono:

- a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- b) la promozione per il miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- d) l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
- e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
- f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate allo sviluppo di forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
- g) la collaborazione con l'Associazione di categoria quale organo rappresentativo che opera un raccordo con le Autorità Regionali e Provinciali;
- h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 Marzo di ogni anno;
 - b) contributi dei soci;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) contributi dell'Unione Europea;
 - g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
 - h) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
 - l) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di

eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;

4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o eventuali proventi delle attività esercitate.

Art. 5 Soci

5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 Diritti e Doveri

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione ne, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.

6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

6.3 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico.

Art. 7 Ammissione e perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti e non nel Comune di Caltabellotta, purchè possano vantare indubbia moralità, e si perde per morte, dimissioni, morosità ed esclusione per indegnità.

7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa la presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo quanto previsto dall'art. 7.1

7.5 L'adesione all'Associazione deve intendersi a tempo indeterminato e in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8 Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 9 Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell'anno in corso.

9.4 Ogni associato può farsi portatore fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nella elezione degli organi sociali si applicano le norme stabilite dallo Statuto vigente;

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.6 L'Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di Ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi l'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione. Delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti, neanche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea l'elezione del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.13 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

9.14 La convocazione assembleare, da inviare ai soci, ai Revisori dei conti deve pervenire ai destinatari con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata, utilizzando il sistema di posta elettronica (e-mail o SMS) o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. Detto avviso deve essere inviato anche all'Organizzazione di categoria alla quale si è aderito che potranno far presenziare propri rappresentanti. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.16 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.21 Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con i relativi bilanci e le relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni al Servizio Turistico Regionale all'Associazione di categoria alla quale si è aderito.

Art. 10 Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dalla Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.4 Dopo la surroga l'Assemblea, entro trenta giorni, deve ratificare i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, eleggere nuovi Consiglieri.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice Presidente.

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:

- a)- al Servizio Turistico Regionale;
- b)- all'Organizzazione di categoria di riferimento alla quale si è aderito.

10.8 Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine de giorno) deve essere inviato ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica (e-mail o SMS) o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongono di un box di posta elettronica. Nei casi di urgenza anche due giorni prima utilizzando anche il mezzo telefonico.

10.9 Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 Marzo di ogni anno decade automaticamente dalla carica.

10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulta assente dalle sedute di Consiglio, salvo che per gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato dal primo dei non eletti.

10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.12 Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'ammontare della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione, sull'esclusione o decadenza dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata del richiedente.

Art. 11 Presidente e vice Presidente

11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha, unitamente agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Segretario - Tesoriere

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Segretario può assumere anche la funzione di tesoriere.

12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia Consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;

b) predisporre relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;

c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;

d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;

e) redige la stesura dei bilanci;

f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già approvato dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio preventivo e consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori (eletto in seno del medesimo consesso) o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14 Presidente onorario

14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

14.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri Enti.

Art. 15 Controllo e vigilanza

15.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

15.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.3 La Pro Loco, in caso di particolari necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

15.4 **Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e/o amministrative.**

15.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate, sostenute dai stessi membri del Consiglio e dai soci, per lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

15.6 La Pro Loco osserva le direttive dell'organizzazione di categoria di riferimento.

15.7 Entro trenta giorni dalla sua costituzione, deve provvedere ad inoltrare richiesta d'iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del servizio turistico regionale;

Il Consiglio direttivo può essere sciolto con provvedimento dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo su proposta del servizio turistico regionale o dell'organizzazione di categoria di riferimento, per i seguenti motivi:

a) gravi irregolarità alle norme previste dal presente Statuto o nell'Amministrazione dell'Associazione;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

In caso di scioglimento, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, provvederà alla nomina di un commissario straordinario, al quale saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di statuto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Alla nuova costituzione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre (3), prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei (6).

Art. 16 Disposizioni generali

16.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno preventivamente autorizzate dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e successivamente registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, e trasmesse al servizio turistico regionale e alla Provincia regionale competente per territorio.

Art. 17 Scioglimento della Pro Loco

17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria. 17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'Associazione di categoria, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché all'Assessorato Regionale al Turismo della Regione Siciliana per il tramite del Servizio Turistico Regionale.

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 Riferimenti legislativi

18.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi, dalle leggi nazionali e della Regione Siciliana inerenti le Associazioni Pro Loco.